VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 200307 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO I COMUNI SOCI DI VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

INDICE:

- Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 2 DURATA
- Art. 3 IMPORTO DELL'APPALTO
- Art. 4 CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO
- Art. 6 SICUREZZA
- Art. 7 VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 8 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE D'APPALTO
- Art. 9 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
- Art. 10 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
- Art. 11 CAUZIONE
- Art. 12 RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI
- Art. 13 AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO
- Art. 14 SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 PENALI
- Art. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 17 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO
- Art. 18 NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO
- Art. 19 ESECUZIONE IN DANNO
- Art. 20 CONTROVERSIE
- Art. 21 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA
- Art. 22 SPESE
- Art. 23 CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato speciale d'appalto contiene le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione all'appalto ed i criteri per l'aggiudicazione della gara.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di smaltimento/recupero secondo la vigente normativa in materia di rifiuti ingombranti (Codice CER 200307), provenienti dalla raccolta differenziata presso i Comuni soci di Val Cavallina Servizi S.r.l. o ditte private.

La quantità annuale stimata del rifiuto è la seguente:

DESCRIZIONE CODICE CER	QUANTITA' ANNUA PRESUNTA IN TONNELLATE
COD. CER 20 03 07	3500

Il presente Capitolato si intende riferito a tutte le provenienze indicate, senza che Val Cavallina Servizi S.r.l. assuma alcun impegno in merito alla ripartizione dei prelievi tra i vari Comuni serviti. I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per Val Cavallina Servizi S.r.l. e potranno variare nel corso dell'anno in relazione alla effettiva raccolta presso i Comuni soci.

Nel caso in cui Val Cavallina Servizi S.r.l. attivi l'attività di raccolta presso nuovi Comuni il presente Appalto si intenderà esteso anche a questi nuovi punti di raccolta del rifiuto, comunque nel rispetto di quanto sopra indicato.

Art. 2. - DURATA

L'appalto ha durata pari a 12 mesi consecutivi decorrente dalla data di avvio del servizio disposto dalla stazione appaltante ed, in ogni caso, fino al raggiungimento del quantitativo massimo (circa 3500 tonnellate annue).

Alla stazione appaltante, previo accordo tra le parti, è riconosciuto un diritto di opzione di prosecuzione dell'affidamento del servizio per un periodo di altri 12 mesi, con incremento, o decremento, del prezzo euro/ton fino ad un massimo del 10% rispetto al prezzo aggiudicato. E' fatta salva la facoltà della stazione appaltante di non esercitare il diritto di opzione qualora l'incremento del prezzo proposto dall'aggiudicatario non sia ritenuto congruo.

In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di due mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R., inviata all'Affidatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta.

Art. 3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto è stabilito in **euro 882.000,00** comprensivo di oneri inerenti la sicurezza pari a **euro 350,00** oltre IVA nei termini di legge.

I costi della manodopera sono stati stimati anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 pari a **euro 176.000,00** per la durata naturale del contratto (12 mesi).

L'appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo rassegnato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferito, quantità che verranno portate a destino nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il prezzo offerto si intende invariabile e non suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto, sarà comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

I corrispettivi saranno valutati per ogni tonnellata effettiva di materiale smaltito, indipendentemente dalle quantità caricate per ogni singolo viaggio e riscontrate dalla società autorizzata allo smaltimento/recupero, previa verifica preventiva dei quantitativi su pesa.

All'importo contrattuale, derivante dall'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara sarà aggiunta l'IVA nella misura di legge.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario di smaltimento espresso in euro/ton di cui all'apposito modello di offerta previa valutazione dei costi che la Committente dovrà sostenere per il trasporto in funzione della distanza dal punto di conferimento, come di seguito calcolato:

$$VCOi = [Pi + (Di * 0,63)]$$

dove:

VCOi = Valore Convenzionale dell'Offerta, presentata dall'i-esimo concorrente, utilizzato per comparare le offerte validamente pervenute;

Pi = prezzo offerto, in euro/ton, dall'i-esimo concorrente per smaltire una tonnellata di rifiuto CER 200307. Tale prezzo costituirà l'importo contrattuale espresso in euro/ton offerto dal concorrente i-esimo utilizzando l'apposito modello, risultante dal ribasso applicato al prezzo a base di gara di **251,90 euro/ton**.

Di = distanza in km (con un decimale) tra il punto convenzionale di partenza del rifiuto stabilito dalla stazione appaltante (ed individuato nella sede legale di Val Cavallina Servizi srl in Piazza Salvo d'Acquisto 80 – 24069 Trescore Balneario (BG)) ed il cancello di ingresso dell'impianto di smaltimento/recupero indicato dall'i-esimo concorrente.

In particolare le distanze verranno calcolate dalla stazione appaltante utilizzando Google Maps, per il percorso più breve, escludendo i percorsi ove vige il divieto di transito per mezzi superiori a 18,00 ton partendo dalla sede legale di Val Cavallina Servizi srl in Piazza Salvo d'Acquisto 80 – 24069 Trescore Balneario (BG).

0,63 = costo in euro/km/ton convenzionalmente stabilito per il trasporto, comprensivo del viaggio di andata e ritorno, per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari a 0,1 €/ton.

Pertanto applicando la formula così determinata per ogni prezzo offerto dai concorrenti (Pi), l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente il cui VCOi, ottenuto applicando la formula sopra indicata, risulterà essere il più basso.

In ogni caso il Committente si riserva di non aggiudicare il presente appalto qualora il valore del VCOi del migliore offerente **superi la quota di 270**.

Per le prescrizioni in tema di partecipazione alla gara di appalto e di requisiti per l'aggiudicazione della procedura concorsuale si fa rinvio al bando di gara e al disciplinare di gara, nonché ai relativi allegati.

Il soggetto aggiudicatario della procedura di gara è obbligato ad adempiere pienamente, senza alcuna eccezione, a tutte le obbligazioni su di esso gravanti in forza delle norme del presente capitolato e del relativo contratto di appalto. Su di esso gravano altresì tutte le obbligazioni derivanti dall'assunzione della fornitura in forza degli articoli 1339 e 1374 del codice civile.

Art. 4 – CARATTERISTICHE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei materiali sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione dei giorni festivi.

L'Affidatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 15, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata.

Nel caso di sopravvenute difficoltà o di impossibilità di fruire dell'impianto per qualsiasi motivo dovuto a causa di forza maggiore, ivi compresi scioperi, agitazioni sindacali ed, in genere, qualunque evento straordinario non imputabile all'impianto, e nei periodi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto di smaltimento, quest'ultimo ha diritto di sospendere o cessare le

prestazioni inerenti al servizio con congruo preavviso.

In tutti questi casi, l'impianto dovrà indicare un impianto alternativo per lo smaltimento dei rifiuti CER200307 assumendosi l'onere dell'eventuale maggiore costo di trasporto.

In caso di necessità, sarà facoltà del conferente incaricare direttamente la ditta aggiudicataria ad effettuare il trasporto stesso.

Il programma del servizio, che l'Affidatario è tenuto a rispettare, sarà fissato dalla Committente. La Committente potrà modificare, in qualsiasi momento e senza che l'Affidatario abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'organizzazione del servizio. La segnalazione di modifica di programma sarà effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente.

Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero sono completamente a carico del Committente.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente appalto, nell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il servizio dovrà comprendere la messa in riserva, il recupero o lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1; altresì, dovrà comprendere ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) l'Impresa Appaltatrice dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento/recupero, sia di proprietà che di gestione di terzi. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento/recupero impianti non di sua proprietà dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di disponibilità smaltimento/recupero indicati, che attesti la provvedere di smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali;
- b) l'Impresa si impegna a ritirare a recupero (R13) tutto il materiale ingombrante CER 200307 conferito dalla stazione appaltante

L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei formulari di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
- il conferimento è garantito in relazione alle esigenze della Società Val Cavallina Servizi S.r.l. come precisato dal successivo articolo;
- lo smaltimento/recupero di rifiuti sia di proprietà delle Amministrazioni pubbliche (in particolar modo Comuni) che di ditte private, per le quali l'appaltante effettua un servizio dedicato:
- il nominativo di un referente che si interfaccerà con la Stazione Appaltante indicando i relativi indirizzi di posta elettronica (ordinaria/certificata) a cui inviare eventuali

ART. 5 - TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO

L'Appaltatore deve realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze della Società Val Cavallina Servizi S.r.l. e delle necessità di conferimento della stessa. L'appaltatore è pertanto tenuto ad una obbligazione di risultato, garantendo l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto 365 giorni all'anno (escluso la domenica e festivi) dalle h. 07,00 alle h. 17,00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo.

Art. 6 - SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D.Lgs. n. 81/08, l'Affidatario del servizio condividerà con la Committente prima dell'inizio del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio. L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 7 - VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI

Qualora durante il servizio, si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei materiali conferiti, l'Affidatario si impegna a proporre alla Committente soluzioni idonee allo smaltimento/recupero dei rifiuti interessati, alle nuove condizioni contrattuali che saranno valutate dalle Parti, che concorderanno un nuovo prezzo in analogia a quelli di contratto.

L'Affidatario dovrà garantire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui sopra e non potrà sospendere il servizio di presa in carico impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico-economica di smaltimento finale, entro 20 giorni dalla comunicazione di impedimento allo smaltimento ordinario, corredata dal certificato analitico dei rifiuti.

Art. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE D'APPALTO.

Il fornitore provvederà, entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle prestazioni, ad emettere fattura di importo pari al corrispettivo dei servizi forniti come da appalto.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di emissione delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal fornitore.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento (60 gg) si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dal fornitore. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevate dopo il pagamento delle fatture, Val Cavallina Servizi S.r.l. provvederà a contestare tale irregolarità al fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.

Art. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO.

L'appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della

stazione appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'appaltatore è tenuto a norma dell'articolo 36 della legge 20.05.70 n. 300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue il servizio.

In caso di inottemperanza a detti obblighi la stazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Antecedentemente all'effettuazione di ciascun pagamento, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'appaltatore mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

L'ufficio presso cui i partecipanti al procedimento di gara possono chiedere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e delle condizioni di lavoro è la Direzione Provinciale del Lavoro.

Art. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della stazione appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'impresa è tenuta a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza le polizze assicurative RCT ed RCO.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Per nessuna ragione la ditta appaltatrice potrà sospendere i servizi.

Art. 11 - CAUZIONE.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs 50/2016. La cauzione è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato.

Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. Grava sull'appaltatore l'obbligo di integrare la cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, sino alla concorrenza dell'importo del massimale in tutti i casi in cui la stessa sia

stata escussa anche solo parzialmente.

La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la stazione appaltante e quale unico oggetto le forniture rese dall'appaltatore in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Art. 12 – RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI.

L'Affidatario è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

L'appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà della stazione appaltante o di terzi, imputabili

direttamente o indirettamente all'impresa, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

L'Amministrazione potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Art. 13 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, il quantitativo dei conferimenti di rifiuti ingombranti oggetto dell'appalto con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Art. 14 - SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.

Attesa la natura della prestazione e la necessità che l'impianto di conferimento sia confermato quello dell'aggiudicatario per tutta la durata della prestazione, potranno essere subappaltate le mere attività accessorie alla prestazione principale (es. guardiania e vigilanza dell'impianto, attività di manutenzione dello stesso).

Resta vietata al fornitore, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva, la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 15 -PENALI.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto, qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del fornitore comporta l'applicazione di una penale.

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto di materiali secondo il programma operativo, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere.

Gli inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e ha la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.

Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da

questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale.

L'importo della penale è versato dal fornitore alla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.

Decorso tale termine, la stazione appaltante, a propria scelta, escute la cauzione definitiva o attiva il procedimento di riscossione coattiva relativo all'importo della penale, maggiorato degli interessi di mora. Sin tanto che perdura l'inadempimento relativo al pagamento della penale, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate. Il mancato pagamento del corrispettivo non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma precedente.

Le penali possono applicarsi fino ad un importo massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

La Stazione appaltante si riserva, in aggiunta alle penali di cui al presente articolo, la possibilità di addebitare ulteriori danni dalla stessa subiti a causa del comportamento del fornitore.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre:
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del

proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Non è consentita la cessione del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Art. 17 - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO.

In tutti i casi in cui il fornitore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, la stazione appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

Art. 18 - NOVAZIONE SOGGETTIVA. RECESSO.

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto: a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b) laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Val Cavallina Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di variare l'elenco di cui all'allegato 1 in base a fatti sopraggiunti ovvero a scelte proprie produttive.

Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO.

In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà della stazione appaltante di far eseguire la fornitura ad altra ditta in danno della ditta appaltante. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della stazione appaltante sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 20 - CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Art. 21 - CLAUSOLE DI RISERVATEZZA.

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono

essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi alla fornitura oggetto del contratto.

Art. 22 – SPESE.

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'appaltatore.

Si intendono altresì a carico del fornitore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

Art. 23 - CLAUSOLA FINALE.

Le disposizioni contenute nel presente capo sono integrative, in termini meramente operativi, degli obblighi gravanti sul fornitore in forza delle ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.